



avverso la sentenza n. 821/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/03/2022 R.G.N. 1745/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalla Consigliera Dott. MARIAGRAZIA PISAPIA.

Numero registro generale 18694/2022

Numero sezionale 3321/2026

Numero di raccolta generale 24167/2026

Data pubblicazione 28/07/2026

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1269 del 2019, rigettava l'opposizione proposta da [REDACTED] [REDACTED] avverso l'intimazione di pagamento n. [REDACTED] emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente a plurime cartelle di pagamento e ad avvisi di addebito INPS rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Riteneva generico il disconoscimento effettuato dal ricorrente circa la conformità all'originale della documentazione depositata in fotocopia e non autenticata, ritenendola utilizzabile ai fini della prova della notificazione.

2. La Corte d'appello di Roma, adita da [REDACTED] [REDACTED] con sentenza n. 821 del 2022, pubblicata il 7 marzo 2022, confermava la sentenza impugnata in ordine alla ritenuta validità delle notifiche degli atti presupposti. Evidenziava che l'appellante aveva disconosciuto la conformità agli originali delle copie delle relate prodotte in giudizio mediante una formula dubitativa e priva di specifica contestazione, limitandosi ad affermare che dell'originale "si dubita l'esistenza", senza indicare concreti profili di difformità.

Riteneva, quindi, correttamente effettuata la notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito residui, anche a mezzo posta ai sensi dell'art. 30, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010, valorizzando la sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento e l'attestazione dell'ufficiale postale incaricato. Escludeva, pertanto, la prescrizione dei crediti per i quali la notifica risultava avvenuta in date comprese tra il 19 aprile 2012 e il 23 febbraio 2015.



4. La Corte d'appello rivalutava, invece, il capo relativo alle spese, anch'esso oggetto di gravame e, considerato che l'opposizione aveva riguardato diciassette cartelle di pagamento e sette avvisi di addebito, per un totale di ventiquattro titoli, e che il Tribunale di Roma aveva accolto solo in parte il ricorso, ravvisava il parziale accoglimento delle doglianze proposte in primo grado e dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese del primo grado, nonché le spese del giudizio di appello.

5. Avverso tale sentenza, [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

6. Il ricorso risulta notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione presso l'Avvocatura generale dello Stato, all'INPS e alla S.C.C.I. s.r.l.; l'INPS si è costituito mediante deposito di procura, mentre le altre parti non hanno svolto attività difensiva.

7. All'udienza camerale, la Corte ha riservato il termine di giorni 60 per il deposito del presente provvedimento.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, perché generico, il disconoscimento della conformità agli originali della documentazione prodotta in copia fotostatica a prova della notifica degli avvisi di addebito e degli altri atti sottesi all'intimazione di pagamento.

2. Il ricorrente sostiene che il disconoscimento sarebbe stato tempestivamente effettuato alla prima difesa utile e che esso non avrebbe potuto essere considerato generico, poiché la parte aveva non solo contestato la conformità delle copie agli originali, ma anche "messo in dubbio" l'esistenza stessa degli originali. Richiama, a sostegno, l'orientamento secondo cui la contestazione della conformità della copia all'originale può essere validamente



compiuta anche mediante negazione dell'esistenza stessa dell'originale.

Numero registro generale 18694/2022

Numero sezionale 3321/2026

Numero di raccolta generale 24167/2026

Data pubblicazione 28/07/2026

3. Il motivo non è fondato.

4. In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non richiedendo formule sacramentali, deve essere assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, tale da consentire di desumere in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia. Non sono, pertanto, sufficienti contestazioni generiche o onnicomprensive dell'efficacia probatoria della documentazione prodotta.

5. È vero che questa Corte ha precisato che il disconoscimento può essere validamente formulato anche quando la parte neghi l'esistenza stessa dell'originale, poiché in tal caso non è esigibile l'indicazione analitica delle parti in cui la copia differirebbe dall'originale. Tuttavia, anche tale modalità di contestazione deve tradursi in una negazione chiara, univoca e non meramente dubitativa dell'esistenza dell'originale, così da rendere effettivamente percepibile l'oggetto della contestazione e da consentire alla controparte e al giudice di apprezzarne la portata.

6. Tale principio è stato ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui il disconoscimento della conformità all'originale della copia, anche informatica, è disciplinato dall'art. 2719 c.c. e deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, restando poi rimesso al giudice l'accertamento della conformità attraverso le prove offerte, comprese le presunzioni (Cass. n. 26200 del 2024).

7. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione di tali principi. Dal contenuto del ricorso per



cassazione emerge che la dichiarazione resa in primo grado era formulata nei termini del disconoscimento della conformità all'originale della documentazione prodotta in fotocopia e non autenticata, con l'inciso secondo cui dell'originale "si dubita l'esistenza".

8. Una siffatta formula non integra una negazione chiara e univoca dell'esistenza degli originali, ma esprime soltanto un dubbio, privo di specificazione dei documenti cui si riferisce e dei profili di difformità lamentati. Essa si risolve, quindi, in una contestazione generica e onnicomprensiva dell'efficacia probatoria della documentazione prodotta, non idonea a determinare il venir meno dell'efficacia probatoria delle copie ai sensi dell'art. 2719 c.c.

9. Non giova al ricorrente il richiamo ai precedenti nei quali è stata riconosciuta efficacia al disconoscimento fondato sulla negazione dell'esistenza dell'originale. In quelle fattispecie, infatti, la parte aveva espressamente negato l'esistenza dell'originale, mentre nel presente giudizio il ricorrente si è limitato a dubitarne l'esistenza, senza formulare una negazione puntuale e senza indicare specifiche ragioni di difformità delle copie prodotte rispetto agli originali.

10. Va inoltre ricordato che il disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. non produce gli effetti propri del disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c.; esso non determina automaticamente l'inutilizzabilità della copia, ma impone al giudice di accertarne la conformità anche mediante altri elementi probatori, comprese le presunzioni. Anche sotto tale profilo, la censura non coglie la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, che ha ritenuto generica la contestazione e ha valutato la documentazione prodotta ai fini della prova delle notificazioni.

11. Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.



12. Nulla deve disporsi sulle spese nei confronti dell'INPS, che si è limitato al deposito di procura, e delle altre parti intimato, che non hanno svolto attività difensiva.

Numero registro generale 18694/2022

Numero sezionale 3321/2026

Numero di raccolta generale 24167/2026

Data pubblicazione 28/07/2026

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Roma, così deciso nell'adunanza camerale del 9 luglio 2026.

La Presidente

Fabrizia Garri



Numero registro generale 18694/2022

Numero sezionale 3321/2026

Numero di raccolta generale 24167/2026

Data pubblicazione 28/07/2026

